

N. 00944/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00371/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 371 del 2013, proposto da:

[Redacted area]

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello

Stato, domiciliato in Torino, corso Stati Uniti, 45;
Comando Generale della Guardia di Finanza, Comando Regionale
Piemonte della Guardia di Finanza;

per l'annullamento

per l'accertamento e la declaratoria del diritto patrimoniale dei ricorrenti alla corresponsione dei trattamenti economici di trasferimento ex lege 29/03/2011, n. 86, di prima sistemazione ex lege 18/12/1973, n. 836 e per trasferimento d'autorità ex D.P.R. 18/06/2002, n. 164 e successive modifiche ed integrazioni, in ragione del trasferimento d'autorità subito a seguito della soppressione dei Reparti di rispettiva appartenenza e, quindi,

per la condanna dell'Amministrazione a pagare in favore dei ricorrenti, nella misura a ciascuno spettante, le somme dovute ai titoli suddetti, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, dalla data del trasferimento, nonchè per il previo annullamento di tutti gli atti, espressi o taciti, di disconoscimento del diritto patrimoniale a percepire i trattamenti economici di cui sopra.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2015 il dott. Giovanni Pescatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con il gravame all'esame, portato alla notifica il 5 aprile 2013 e depositato il giorno 29 successivo, i ricorrenti esponevano:
 - a) di essere militari appartenenti alla Guardia di Finanza e di avere prestato servizio presso le sedi analiticamente indicate nell'atto introduttivo;
 - b) di essere stati trasferiti in occasione della soppressione dei rispettivi reparti di appartenenza, avvenuta per effetto della rimodulazione dell'assetto organizzativo dei reparti dipendenti dal Comando Regionale Piemonte, negli anni 2011 - 2012;
 - c) di aver inoltrato istanza tendente ad ottenere l'indennità di trasferimento di sede per il personale militare ex L. 86/2001, nonché l'indennità di prima sistemazione ex L. 836/2002 e l'emolumento di trasferimento d'autorità ex DPR 164/2002;
 - d) di aver ricevuto risposta negativa alla propria domanda.
2. Tutto ciò premesso impugnavano gli atti di diniego - per violazione e falsa applicazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 86, dell'art. 47, comma 5, D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 e dell'art. 21 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, nonché per eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto, difetto c/o erroneità di istruttoria e di motivazione, manifesta illogicità e contraddittorietà, ingiustificata disparità di trattamento - chiedendo il riconoscimento del diritto all'ottenimento delle richieste indennità, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
3. Si costituiva l'intimato Ministero dell'Economia e delle Finanze, chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo che i trasferimenti erano avvenuti a domanda e che, dunque, non spettavano i benefici richiesti.

4. A seguito dello scambio di memorie ex art. 73 c.p.a., la causa veniva discussa e trattenuta in decisione all'udienza pubblica del 14 maggio 2015.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, nei limiti di seguito indicati.

2. La questione posta alla base del ricorso attiene al riconoscimento di benefici economici spettanti a seguito di trasferimento d'ufficio, conseguente alla soppressione del reparto di appartenenza: viene chiesta, in particolare, la corresponsione delle indennità "di trasferimento" di cui alla l. n. 86/2001, di prima sistemazione ex L. 836/73, e per trasferimento d'autorità di cui al D.P.R. n. 164/2002.

L'art. 1, comma 1, della l. 29 marzo 2001, n. 86 stabilisce: *"Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un Comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi"*.

L'art. 47 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, avente ad oggetto il recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003, disciplina, invece, il

trattamento economico dovuto in unica soluzione in caso di trasferimento d'autorità di personale con famiglia a carico.

Infine l'art. 21 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, prevede un'indennità di prima sistemazione.

3. Ora, sulla questione sottoposta dai ricorrenti si sono delincate in giurisprudenza due posizioni interpretative: una prima favorevole ai dipendenti trasferiti, espressa nella decisione del Cons. Stato, Sez. I, 11 luglio 2012, nel parere sull'affare n. 1677/2012 e nella decisione C.G.A.R.S. 18 settembre 2012, n. 777; ed una seconda posizione, contrapposta alla prima e favorevole all'Amministrazione, sostenuta dal Cons. Stato, Sez. IV, 27 ottobre 2011, n. 5767 e Cons. Stato, Sez. IV, 28 giugno 2012, n. 3835. E' quindi intervenuto il legislatore, (art. 1, comma 163, l. 24 dicembre 2012, n. 228) inserendo all'art. 1 l. 29 marzo 2001, n. 86 dopo il comma 1, un nuovo comma 1-bis, che testualmente recita: *"L'indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni"*.

Da ultimo il Consiglio di Stato ha precisato che il contrasto giurisprudenziale deve ritenersi superato proprio per effetto del recente intervento legislativo (v. Cons. St., Sez. IV, 6 agosto 2013, n. 4159; Cons. St., Sez. IV, 26 settembre 2013, n. 4806), e ciò in quanto *"nella nuova disposizione - introdotta a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 561, della medesima legge n. 228 del 2012 - non è rinvenibile alcun elemento che possa indurre a considerarla di natura interpretativa e, dunque, munita di efficacia retroattiva (si veda invece, in senso testualmente contrario, l'art. 3, comma 74, l. 24 dicembre 2003, n. 350, con riguardo alla questione - analoga a*

quella qui trattata - del regime conseguente al trasferimento, previa domanda, alle sezioni di polizia giudiziaria presso le Procure della Repubblica; cfr. al riguardo, per tutte, Cons. Stato, Sez. IV, 30 luglio 2012, n. 4290). Ne discende che la citata disposizione legislativa ha inteso avere un effetto innovativo nell'ordinamento, modificando la normativa previgente”.

Si è quindi ritenuto potersi desumere dalla norma che *“prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, l'indennità connessa al trasferimento d'autorità spettasse - nella sussistenza di tutti i necessari requisiti di legge, a partire dalla distanza superiore ai dieci chilometri fra la sede di provenienza e quella di destinazione (v. Cons. Stato, Ad. Plen., 16 dicembre 2011, n. 23) -, allorché il trasferimento facesse seguito alla soppressione del reparto di appartenenza e, dunque, fosse avvenuto per ragioni d'ufficio nell'interesse dell'Amministrazione, essendo irrilevante il gradimento espresso dal militare in ordine alla nuova sede, in quanto inidoneo ad immutare l'elemento causale tipico connotante siffatto tipo di trasferimento”.*

4. Nel caso di specie, essendo i trasferimenti avvenuti con circolari del giugno 2011 e luglio 2012, e con decorrenza dal 1° agosto 2011 e 2012, quindi prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina normativa (vigente dal 1° gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 561, della medesima legge n. 228 del 2012), deve trovare applicazione la vecchia disciplina che, per quanto sopra esposto, riconosceva l'indennità di trasferimento 'di autorità' anche nei casi di trasferimento per soppressione del reparto di appartenenza, a prescindere dal gradimento, o meno, espresso dal militare in ordine alla nuova sede (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. I, 15 maggio 2015, n. 778).

5. Il ricorso va quindi accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti di diniego impugnati e condanna dell'Amministrazione resistente alla corresponsione in favore dei ricorrenti, sulla base dei criteri

di cui all'art. 1 della legge n. 86 del 2001, di tutti gli emolumenti arretrati, maggiorati degli interessi legali per le somme non ancora corrisposte.

6. Non è dovuta, invece, la rivalutazione monetaria in quanto l'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724 (non inciso dalla sentenza della Corte costituzionale del 2 novembre 2000 n. 459 per quanto attiene al pubblico impiego) ha espressamente previsto il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria per i crediti retributivi, già imposto per i crediti previdenziali, a decorrere dall'1 gennaio 1995.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati e condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle somme di denaro nei termini di cui in motivazione.

Condanna la parte resistente a rifondere in favore della parte ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi €. 3.000,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Ariberto Sabino Limongelli, Primo Referendario

Giovanni Pescatore, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/06/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)